



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2025

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa (ATN)	»	7
Esenzione dall'AIR	»	11
Disegno di legge	»	12
Testo dell'Accordo	»	16

ONOREVOLI SENATORI. –

I rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa Apostolica in Italia sono attualmente regolati dall'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge 30 luglio 2012, n. 128.

Il Pastore Emanuele Frediani, Presidente della confessione, con nota del 26 novembre 2019, ha richiesto l'avvio della trattativa per procedere alla revisione del contenuto dell'intesa stipulata nel 2007, in attuazione dell'articolo 32, comma 2, della legge 30 luglio 2012, n. 128.

Tale norma stabilisce che *“Ove, prima del termine di cui al comma 1 una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.”*.

La nuova Commissione per le intese con le confessioni religiose e per la libertà religiosa (di seguito Commissione), incaricata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di svolgere le trattative con le confessioni religiose che abbiano fatto richiesta di stipulare un'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, Costituzione, è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2023, modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2023 e da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2024, ereditando i compiti svolti dalla precedente Commissione.

Nello specifico, le modifiche all'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia stipulata il 4 aprile 2007, approvata con la legge n. 128 del 2012, attengono:

- all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 10, comma 1, della legge 30 luglio 2012, n. 128, in cui le parole “Consiglio Nazionale” sono sostituite dalle parole “Team Apostolico”;
- all'introduzione dell'articolo 3 bis, nell'ambito della legge 30 luglio 2012, n. 128, che consente l'ingresso e il soggiorno in Italia, nel rispetto della normativa italiana ed europea, dei missionari e dei ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri;
- all'articolo 12, della legge 30 luglio 2012, n. 128, riguardante il riconoscimento dei titoli di formazione teologica. In particolare, la modifica del comma 1 dell'articolo 12 consiste nel prevedere, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, il riconoscimento, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, dei titoli di studio accademici “in teologia e scienze bibliche e teologiche”, in luogo di “lauree in teologia e i diplomi in teologia e in cultura biblica”, rilasciati da “Istituti con personalità giuridica della Chiesa Apostolica in Italia operanti sul territorio italiano” anziché dalla “scuola e facoltà del Centro Studi Teologici della Chiesa Apostolica in Italia”. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 sono adattati di conseguenza alle modifiche del comma 1;
- all'articolo 25, comma 1, della legge 30 luglio 2012, n. 128, che estende le finalità della destinazione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF anche al mantenimento dei ministri di culto e alla realizzazione e manutenzione dei propri edifici di culto, oltre che alle finalità già previste, attinenti

agli interventi sociali, culturali e umanitari; e al comma 3 del medesimo articolo con il quale si prevede che la confessione partecipi, in proporzione alle scelte espresse, alla ripartizione delle quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, destinando le relative somme esclusivamente alle iniziative previste al comma 1 del medesimo articolo.

Il testo della modifica è stato definito a seguito dell'istruttoria della Commissione e previo confronto con i rappresentanti della confessione religiosa nel corso dell'audizione tenutasi a Palazzo Chigi in data 4 luglio 2024.

Dopo la conclusione delle trattative tra la Commissione e la confessione religiosa interessata, la relativa bozza di intesa/modifica dell'intesa è stata trasmessa, con nota, ai componenti della Commissione, con invito a comunicare il formale assenso dei rispettivi Ministeri, interessando anche gli Uffici legislativi di rispettiva competenza, per acquisire eventuali osservazioni e valutazioni.

Sulla modifica dell'intesa con la Chiesa Apostolica, è stato acquisito l'assenso formale dei singoli componenti della Commissione sui testi definitivi e sono stati altresì acquisiti dai medesimi i pareri degli Uffici legislativi di rispettiva competenza.

L'assenso formale al testo da siglare è stato fornito dalla confessione il 7 giugno 2025.

Il testo della modifica dell'intesa è stato siglato il 26 giugno 2025, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dott. Alfredo Mantovano e dal Presidente della Chiesa apostolica, pastore Emanuele Frediani.

Il testo siglato è stato sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 lettera l) della legge n. 400 del 1988, e successivamente è stato firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal rappresentante legale della confessione religiosa.

Il Governo si è impegnato a presentare il presente disegno di legge, di iniziativa governativa, diretto a modificare l'intesa approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, successivamente modificata con legge 20 dicembre 1996, n. 637, e, da ultimo, con legge 8 giugno 2009, n. 67.

Non occorre reperire una copertura finanziaria poiché dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa non deriveranno oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

RELAZIONE TECNICA

La proposta di DDL mira a modificare talune norme dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007, approvata con la legge 30 luglio del 2012, n. 128, tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia.

Le modifiche riguardano:

- la sostituzione della denominazione "Consiglio Nazionale" con le parole "*Team Apostolico*" recate al comma 1 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 10 della legge 30 luglio del 2012, n. 128;
- l'introduzione dell'articolo 3-*bis* nell'ambito della legge n. 128 del 2012, che consente l'ingresso e il soggiorno in Italia, nel rispetto della normativa italiana ed europea, dei missionari e dei ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri;
- l'articolo 12, riguardante il riconoscimento dei titoli di formazione teologica. In particolare, la modifica del comma 1 dell'articolo 12 consiste nel prevedere, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, il riconoscimento, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, dei titoli di studio accademici "*in teologia e scienze bibliche e teologiche*", in luogo di "*lauree in teologia e i diplomi in teologia e in cultura biblica*", rilasciati da "*Istituti con personalità giuridica della Chiesa Apostolica in Italia operanti sul territorio italiano*" anziché dalla "*scuola e facoltà del Centro Studi Teologici della Chiesa Apostolica in Italia*". I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 sono adattati di conseguenza alle modifiche del comma 1;
- l'articolo 25, della legge 30 luglio del 2012, n. 128, che, al comma 1, amplia le finalità della destinazione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF anche al mantenimento dei ministri di culto e alla realizzazione e manutenzione dei propri edifici di culto, oltre che alle finalità già previste, attinenti agli interventi sociali, culturali e umanitari; al comma 3 del medesimo articolo prevede che la confessione partecipi, in proporzione alle scelte espresse, alla ripartizione delle quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, destinando le relative somme esclusivamente alle iniziative di quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo.

Dalla legge di approvazione dell'intesa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

23/09/2025

Daria Perrotta



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei ministri

Referente: Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***

L'intervento trae origine dalla richiesta, avanzata dalla Chiesa Apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 32, comma 2, della legge 30 luglio 2012, n. 128, di modificare alcuni articoli dell'intesa stipulata in data 4 aprile 2007, approvata con legge 30 luglio 2012, n. 128.

Al riguardo, si evidenzia che nell'ambito dei compiti attribuiti all'Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali (USRI), il Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali assicura le funzioni di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Sottosegretario di Stato delegato in materia di rapporti con le confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione. In particolare, l'articolo 8, dopo aver affermato l'uguaglianza di tutte le confessioni religiose davanti alla legge, sancisce che esse "...hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano" e che "i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".

Le trattative spettano al Governo: le confessioni interessate devono rivolgersi, tramite istanza, al Presidente del Consiglio dei ministri, che affida l'incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose al Sottosegretario di Stato delegato in materia. Questi si avvale di un'apposita Commissione per le intese con le confessioni religiose, incaricata di predisporre una bozza di intesa unitamente alla delegazione della confessione religiosa richiedente. La Commissione istituita, da ultimo, con dPCM 10 agosto 2023, è composta da rappresentanti delle Amministrazioni maggiormente interessate ai contenuti dell'intesa, quali i Ministeri dell'Interno, della Giustizia, dell'Economia e delle finanze, del Lavoro e delle politiche sociali, della Difesa, dell'Istruzione e del merito, dell'Università e della ricerca, della Cultura, della Salute.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'art. 8, primo e terzo comma della Costituzione, prevede che "tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge" e che "i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".

Sulla base di tale norma, in data 4 aprile 2007, è stata stipulata l'intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'atto normativo modifica alcuni articoli dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007, approvata con la legge 30 luglio 2012, n. 128. Essi attengono alla: sostituzione della denominazione del "Consiglio Nazionale" con le parole "Team Apostolico", di cui **al comma 1 dell' articolo 3 e al comma 1**

dell'articolo 10, all'introduzione dell'articolo 3 *bis* sull'ingresso e il soggiorno in Italia, nel rispetto della normativa italiana ed europea, dei missionari e dei ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri; all'articolo 12, riguardante il riconoscimento dei titoli di formazione teologica; all'articolo 25, comma 1, che amplia le finalità della destinazione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF anche al mantenimento dei ministri di culto e alla realizzazione e manutenzione dei propri edifici di culto, oltre che alle finalità già previste, attinenti agli interventi sociali, culturali e umanitari; e al comma 3, con il quale si prevede che la confessione partecipi, in proporzione alle scelte espresse, alla ripartizione delle quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, destinando le relative somme esclusivamente alle iniziative di quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'atto normativo è compatibile con i principi costituzionali, in quanto volto ad attuare l'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, attuando l'intesa raggiunta con la Chiesa Apostolica in Italia. L'atto recepisce integralmente l'intesa.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

I rapporti tra la Repubblica italiana e le confessioni religiose sono di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, primo comma, lettera c) e pertanto l'intervento normativo non invade la sfera di competenze delle regioni o degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'atto normativo non interferisce con le funzioni amministrative di cui all'art. 118 Cost.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non è stata effettuata alcuna rilegificazione. La materia *de quo* è coperta da riserva di legge assoluta e pertanto non è possibile ricorrere alla delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge vertenti su analoga materia.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

La materia degli accordi con le confessioni religiose è essenzialmente politica. La Corte costituzionale ha chiarito come la decisione di non stipulare l'intesa non è sindacabile in sede giurisdizionale (Corte cost., sentenza n. 52 del 2016, che annulla Cass., ss.uu. civili, 28 giugno 2013, n. 16305) e che “*nel nostro ordinamento non esiste una legislazione generale e complessiva sul fenomeno religioso, alla cui applicazione possano aspirare solo le confessioni che stipulano un accordo con lo Stato. Peraltro, la necessità di una tale pervasiva disciplina legislativa non è affatto imposta dalla Costituzione, che tutela al massimo grado la libertà religiosa. E sicuramente la Costituzione impedisce che il legislatore, in vista dell'applicabilità di una determinata normativa attinente alla libertà di culto, discrimini tra associazioni religiose, a seconda che abbiano o meno stipulato un'intesa [...]. Per queste ragioni, non è corretto sostenere che l'art. 8, terzo comma, Cost.*

sia disposizione procedurale meramente servente dei – e perciò indissolubilmente legata ai – primi due commi, e quindi alla realizzazione dei principi di eguaglianza e pluralismo in materia religiosa in essi sanciti. Il terzo comma, invece, ha l'autonomo significato di permettere l'estensione del "metodo bilaterale" alla materia dei rapporti tra Stato e confessioni non cattoliche, ove il riferimento a tale metodo evoca l'incontro della volontà delle due parti già sulla scelta di avviare le trattative".

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento è compatibile con l'ordinamento europeo perché limitato a dare attuazione all'art. 8, terzo comma, Cost. nel rispetto del principio europeo di non discriminazione.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si segnalano procedure di infrazione su medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali (si veda Corte cost., sentenza n. 52 del 2016: "Nel nostro ordinamento, invece, caratterizzato dal principio di laicità e, quindi, di imparzialità ed equidistanza rispetto a ciascuna confessione religiosa (sentenze n. 508 del 2000 e n. 329 del 1997), non è in sé stessa la stipulazione dell'intesa a consentire la realizzazione dell'eguaglianza tra le confessioni: quest'ultima risulta invece complessivamente tutelata dagli artt. 3 e 8, primo e secondo comma, Cost., dall'art. 19 Cost., ove è garantito il diritto di tutti di professare liberamente la propria fede religiosa, in forma individuale o associata, nonché dall'art. 20 Cost.").

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si segnalano precedenti rilevanti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si segnalano casi attinenti all'atto normativo in esame.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

La materia dei rapporti tra confessioni religiose e autorità statali è regolata in modo eterogeneo nei vari Stati membri e quindi non è possibile individuare una linea prevalente.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Al comma 1 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 128 del 2012, la denominazione del "Consiglio Nazionale" viene sostituita con le parole "Team Apostolico". La denominazione risulta coerente con quelle già in uso.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi indicati nell'atto sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

L'atto normativo novella la legge n. 128 del 30 luglio 2012 di approvazione dell'intesa stipulata in data 4 aprile 2007.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'atto normativo non ha effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

L'atto normativo non ha effetti retroattivi, non determina la reviviscenza di norme precedentemente abrogate, non contiene disposizioni di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

La materia non può essere oggetto di delega.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'atto in esame non prevede l'adozione di successivi atti attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

L'Amministrazione si è avvalsa di dati in proprio possesso relativi alla popolazione ecclesiastica della confessione religiosa. Non è stato necessario effettuare apposite elaborazioni.

ESENZIONE DALL'AIR

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, si esenta dall'AIR lo schema di disegno di legge, recante *“Modifica della legge 30 luglio 2012, n. 128 di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione”*, in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

Lo schema di disegno di legge è diretto a modificare l'intesa approvata con la legge 30 luglio 2012, n. 128, recante *“Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione”*, che regola i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa apostolica in Italia. Il testo della modifica dell'intesa è stato siglato il 26 giugno 2025 dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal rappresentante legale della Chiesa apostolica in Italia.

a) Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari

Le modifiche all'intesa oggetto dello schema di disegno di legge non comportano costi di adeguamento per i destinatari, in quanto non introducono nuovi adempimenti o oneri a carico degli stessi.

b) Numero esiguo dei destinatari dell'intervento

Si rappresenta che il destinatario diretto dell'intervento è la Chiesa Apostolica in Italia. Secondo i dati dei *“Redditi 2022 ripartiti nel 2024”*, riportati sul sito del MEF, si tratta, al 2024, di una popolazione di circa 9.143 persone in base alle scelte valide effettuate per la designazione dell'otto per mille alla Chiesa Apostolica in Italia.

c) Risorse pubbliche impiegate di importo ridotto

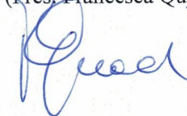
L'entrata in vigore delle modifiche all'intesa non comporterà alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

d) Impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato

Le disposizioni sopra esaminate non impattano direttamente, per loro intrinseca natura, sugli assetti concorrenziali del mercato e non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

Roma, 10 2 SET, 2025

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi
(Pres. Francesca Quadri)



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia)

1. È approvata l'allegata intesa firmata il 15 settembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, che modifica l'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge 30 luglio 2012, n. 128.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 3 della legge n. 128 del 2012, in materia di ministri di culto)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 luglio 2012, n. 128, le parole: « Consiglio nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « Team apostolico ».

Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 3-bis della legge n. 128 del 2012, in materia di missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 30 luglio 2012, n. 128, è inserito il seguente articolo:

« Art. 3-bis. – *(Missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri).*

– 1. La Chiesa apostolica in Italia è in comunione con le organizzazioni religiose che, in tutto il mondo, accolgono la visione evan-

gelica, pentecostale e apostolica e si avvale del supporto di missionari stranieri per lo svolgimento delle proprie attività.

2. La Chiesa apostolica in Italia coordina missioni evangeliche e di sostegno umanitario in numerosi Paesi esteri, anche provvedendo alla formazione, presso gli istituti di educazione di cui all'articolo 11, dei ministri di culto provenienti dagli Stati dove hanno sede le rappresentanze missionarie della stessa.

3. L'ingresso e il soggiorno in Italia dei missionari e dei ministri di culto avviene nel rispetto della normativa italiana ed europea ».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 10 della legge n. 128 del 2012, in materia di richieste in ordine allo studio del fatto religioso)

1. All'articolo 10, comma 1, della legge 30 luglio 2012, n. 128, le parole: « Consiglio nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « Team apostolico ».

Art. 5.

(Modifica dell'articolo 12 della legge n. 128 del 2012, in materia di riconoscimento dei titoli di formazione teologica)

1. L'articolo 12 della legge 30 luglio 2012, n. 128, è sostituito dal seguente:

« Art. 12. – *(Riconoscimento dei titoli di formazione teologica)*. – 1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e scienze bibliche e teologiche rilasciati da istituti con personalità giuridica della Chiesa apostolica in Italia operanti sul territorio italiano a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.

2. I regolamenti vigenti presso gli istituti di cui al comma 1 e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca.

3. Gli studenti degli istituti di cui al comma 1 possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

4. La gestione e il regolamento degli istituti di cui al comma 1, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari ».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 25 della legge n. 128 del 2012, in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. All'articolo 25 della legge 30 luglio 2012, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato a interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri » sono sostituite dalle seguenti: « . La Repubblica prende atto che la Chiesa apostolica in Italia utilizza le somme devolute a tale titolo dallo Stato per interventi sociali, culturali e umanitari, per il mantenimento dei ministri di culto e per la realizzazione e manutenzione dei propri edifici di culto »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente alle iniziative di cui al comma 1 ».

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



3571

Presidenza del Consiglio dei Ministri

MODIFICHE ALL'INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA

Preambolo

La Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia
considerata l'opportunità di procedere alla modifica dell'intesa stipulata in data 4
aprile 2007 e approvata con legge 30 luglio 2012, n. 128;
visto l'articolo 32, comma 2, della legge 30 luglio 2012, n. 128;
convengono di modificare l'intesa firmata il 4 aprile 2007 secondo le seguenti
disposizioni:

Articolo 1

(Ministri di culto)

1. Al comma 1 dell'art. 2 dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007 le parole «Consiglio Nazionale» sono sostituite dalle parole «Team Apostolico».

Articolo 2

(Missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri)

1. Dopo l'art. 2 dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007 è aggiunto il seguente articolo:
«Articolo 2-bis *(Missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri)*

1. La Chiesa Apostolica in Italia è in comunione con le organizzazioni religiose che, in tutto il mondo, accolgono la visione evangelica, pentecostale e apostolica e si avvale del supporto di missionari stranieri per lo svolgimento delle proprie attività.

2. La Chiesa Apostolica in Italia coordina missioni evangeliche e di sostegno umanitario in numerosi Paesi esteri, anche provvedendo alla formazione, presso gli Istituti di cui all'art. 11, dei ministri di culto provenienti dagli Stati dove hanno sede le rappresentanze missionarie della stessa.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. L'ingresso e il soggiorno in Italia dei missionari e dei ministri di culto avviene nel rispetto della normativa italiana ed europea.».

Articolo 3

(Richieste in ordine allo studio del fatto religioso)

1. Al comma 1 dell'art. 9 dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007 le parole «Consiglio Nazionale» sono sostituite dalle parole «Team Apostolico».

Articolo 4

(Riconoscimento dei titoli di formazione teologica)

1. L'art. 11 dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007 è sostituito dal seguente:

«1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e scienze bibliche e teologiche rilasciati da Istituti con personalità giuridica della Chiesa Apostolica in Italia operanti sul territorio italiano a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.

2. I regolamenti vigenti presso gli Istituti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca.

3. Gli studenti degli Istituti possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

4. La gestione e il regolamento degli Istituti, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa Apostolica in Italia, e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.».



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 5

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007, le parole «destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato a interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri» sono sostituite dalle seguenti: «La Repubblica prende atto che la Chiesa Apostolica in Italia utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato per interventi sociali, culturali e umanitari, per il mantenimento dei ministri di culto e per la realizzazione e manutenzione dei propri edifici di culto.».
2. Il comma 3 dell'art. 24 dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007 è sostituito dal seguente: «3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa Apostolica in Italia dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente alle iniziative di cui al comma 1.».

Articolo 6

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

Articolo 7

(Norma finale)

1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.

Roma, **15 SET. 2025**

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il legale rappresentante della Chiesa Apostolica in Italia

On. Giorgia Meloni

Ap. Emanuele Predieri

